

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -
Dott. MENICHETTI Carla - rel. Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;

IL PROC. GEN. CONS. TOCCI STEFANO CONCLUDE PER L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15 novembre 2016 la Corte d'Appello di Bologna confermava la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale nei confronti di C.G., ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento alcolemico mediante alcoltest richiestogli da una pattuglia dei Carabinieri.

Secondo la ricostruzione del fatto operata in sede di merito, il C. era stato fermato di notte per un controllo ed aveva manifestato la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza; il pre-test aveva dato esito positivo, ma avendo il conducente dichiarato di fare uso di un farmaco che poteva alterare il risultato, era stato invitato a recarsi presso il pronto soccorso del vicino Ospedale Maggiore ai fini di un più corretto e preciso test ematico; il C. aveva opposto un rifiuto, chiedendo di poter procedere all'accertamento con l'apparecchiatura in dotazione ai Carabinieri; solo uno dei tre tentativi esperito aveva dato esito positivo mentre negli altri due era stato riscontrato un volume insufficiente.

La Corte territoriale aveva quindi ritenuto integrato il reato, per il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad esame ematico, una volta fallito il test mediante etilometro.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Secondo il capo di imputazione la condotta rilevante era solo ed esclusivamente quella relativa al rifiuto di sottoporsi ad etilometro, mentre la Corte di Bologna era pervenuta alla condanna considerando il rifiuto opposto dal conducente di sottoporsi a prelievo ematico.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La condotta descritta nel capo di incolpazione attiene al rifiuto opposto dal C. all'accertamento

mediante alcol-test, richiesto da una pattuglia dei Carabinieri che lo aveva fermato per un controllo.

La Corte di Bologna, nel rigettare l'appello, ha affermato che l'imputato, invitato a sottoporsi ad esame alcolimetrico mediante etilometro, aveva eseguito il primo test evidenziando un tasso alcolemico di 0,89 g/lit, non riuscendo poi a portare a termine il secondo e prescritto test, che aveva dato come esito "volume insufficiente", per asserite difficoltà respiratorie (dovute ad una documentata ernia iatale): fallito il test mediante etilometro, il rifiuto ingiustificato del C. di sottoporsi al doveroso esame ematico, stante le difficoltà manifestate nell'esprire aria nell'etilometro, era sufficiente di per sè ad integrare il reato.

3. Il ragionamento della Corte territoriale non è corretto in diritto.

L'imputazione riguardava il rifiuto di sottoporsi ad accertamento mediante etilometro ed è stato invece accertato che il C. non si oppose alla detta richiesta degli operanti.

La sua decisione di non recarsi in Ospedale per un esame ematico esula dal fatto contestato, rispetto al quale si pone in termini di assoluta eccentricità.

Pertanto, nonostante il decorso del termine prescrizionale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'evidente insussistenza del fatto.

PQM
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017